

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO

- Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Consigliera -

Dott. MARIA CASOLA

- Consigliera -

Dott. VALERIA PICCONE

- Consigliera -

Dott. LUCA ARIOLA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18141-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;

contro

- ricorrente -

2026

470

[redacted] tutti nella qualità di eredi di [redacted]
[redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato
[redacted]

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 902/2020 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, del 05/03/2020 R.G.N. 3881/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

Oggetto

Vittime del
dovere.

Figli non a
carico

R.G.N. 18141/2020

Cron.

Rep.

Ud. 29/01/2026

CC

È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA
SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN
CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITÀ E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]



FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, pronunciando nel contraddittorio con il Ministero della difesa, ha accolto il gravame proposto da [REDACTED] e [REDACTED] – figli di [REDACTED] ex Capitano di [REDACTED] della Marina Militare Italiana deceduto il 29 dicembre 2012, che aveva contratto una patologia tumorale a causa dell'esposizione all'amianto ed al quale era stato riconosciuto in via amministrativa lo *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 – avverso la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna alla corresponsione in loro favore sia dell'assegno vitalizio *ex art.* 2 della l. n. 407 del 1998, sia dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004.

Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che i benefici richiesti non spettassero ai figli maggiorenni, non a carico, delle vittime del dovere o dei soggetti ad essi equiparati, dichiarando invece il diritto di [REDACTED] – [REDACTED] coniuge di [REDACTED] all'assegno di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998, con la conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento di quanto dovuto.

In parziale riforma della sentenza gravata, la Corte d'appello ha condannato il Ministero al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] dell'assegno vitalizio *ex lege* n. 407 del 1998 di 258,23 euro mensili, soggetto a perequazione automatica (rivalutato a 500 euro dalla legge finanziaria per il 2004), nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili previsto dalla l. n. 206 del 2004 e soggetto a perequazione automatica.



La Corte d'appello ha rilevato che nel tempo vi era stato un progressivo allargamento del novero degli aventi diritto ai benefici in questione, giacché le norme più recenti (cioè l'art. 5, comma 3, della l. n. 266 del 2004, e l'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007) avevano attribuito i benefici medesimi anche ai familiari superstiti, senza distinzione alcuna circa il tipo e il grado di parentela, ma avevano fatto riferimento ai «figli maggiorenni superstiti ancorché non conviventi», senza più richiedere che essi fossero a carico del *de cuius*.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso il Ministero della difesa.

_____ e _____ hanno resistito mediante controricorso. Con lo stesso atto si è altresì costituita _____

I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

3. All'esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380**bis**.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve constatarsi che nel giudizio di legittimità si è costituita anche _____ tramite lo stesso controricorso depositato nell'interesse di _____ e _____
_____. Nell'atto si specifica che _____ si è costituita soltanto "per scrupolo", in quanto il ricorso è stato notificato anche nei suoi confronti, e che la sua posizione, limitata al *quantum* dell'assegno *ex art.* 2 della l. n. 407 del 1998, era già stata definita con la sentenza di primo grado mediante statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato (v. pag. 3).



2. La costituzione di [REDACTED]—[REDACTED] va dichiarata inammissibile.

2.1. Dalla relazione di notifica in atti risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato esclusivamente a [REDACTED] e [REDACTED]

Inoltre, il ricorso proposto dal Ministero involge solamente la questione della spettanza dei benefici riservati ai figli superstiti di colui al quale è stato riconosciuto lo *status* di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato. In particolare, esso concerne la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, relativa all'insussistenza del diritto dei figli non fiscalmente a carico all'epoca del decesso della vittima a percepire, in caso di esistenza in vita del coniuge, le provvidenze previste dalla legge a favore dei familiari superstiti delle vittime del dovere.

2.2. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che la legittimazione al ricorso per cassazione – e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo – spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (v. Cass. n. 33135 del 2024, pronunciata sulla scorta dei numerosi precedenti di cui si dà conto al punto 2 delle "Ragioni della decisione").

È stato ripetutamente affermato, ancora, che la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo



conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta (giurisprudenza costante: v. Cass. n. 20789 del 2014; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 15356 del 2020).

Vi è un inscindibile collegamento, dunque, tra la legittimazione ad impugnare o a resistere all'impugnazione e il dato oggettivo della partecipazione al precedente grado di giudizio.

2.3. Nella specie, [REDACTED] non è stata parte del giudizio in grado d'appello, come ammesso dalla stessa nel controricorso e come risulta anche dalla lettura della sentenza impugnata.

Di conseguenza, va senz'altro escluso che la stessa possa reputarsi legittimata a contraddire rispetto al ricorso, tanto più che – come detto – non risulta che l'atto le sia stato notificato.

2.4. Del resto, è stato anche affermato che il soggetto diverso dalle parti presenti nel precedente grado di giudizio è legittimato al deposito del controricorso a condizione che assolva l'onere di dar prova della sussistenza, in capo a sé, in quanto diverso dalla parte dei precedenti gradi di giudizio, di uno specifico interesse a contraddire al ricorso medesimo (cfr. Cass. n. 9718 del 1996). Nel caso in esame, non soltanto [REDACTED] non ha dedotto l'esistenza di tale specifico interesse, ma ha anzi ammesso che la sua costituzione è avvenuta soltanto "per scrupolo", dato che la sua posizione era stata già definita dalla sentenza di primo grado con statuizione passata in giudicato. È evidente che tale affermazione esclude *in radice* la possibilità di ravvisare in capo alla medesima un interesse personale e diretto a contrastare l'impugnazione proposta dal Ministero.



3. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 105, e dell'art. 2, comma 106, della legge n. 244/2007, e dell'art. 6 della legge n. 266/1990, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d'appello affermato che sono stati progressivamente estesi i benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati anche ai "familiari superstiti", senza che sia più richiesto che i figli superstiti fossero a carico del *de cuius* al momento del suo decesso.

Il Ministero evidenzia che l'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007, estende i benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza alcun riferimento ai "figli maggiorenni non conviventi", a differenza di quanto stabilito, invece, dal successivo comma 106, recante la modifica del comma 3 dell'art. 5 cit.

Osserva che, mancando nella disposizione in esame una definizione della nozione di "familiari superstiti" delle vittime del dovere, deve farsi riferimento all'art. 6, comma 1, della l. n. 466 del 1980, che riconosce i benefici spettanti alle vittime del dovere, qualora le stesse siano decedute e il coniuge sia sopravvissuto, ai soli figli "a carico".

Richiama, infine, la sentenza delle Sezioni Unite n. 22753 del 2018, che ha escluso l'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, quindi, nei limiti di seguito precisati.

4.1. Sul tema oggetto del ricorso in esame era stata rimessa alle Sezioni Unite, mediante ordinanza interlocutoria n. 8628 del



2024, la questione di massima importanza **relativa** all'interpretazione dell'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007.

In particolare, era stato chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se la norma citata, laddove prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti [...] sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106», avrebbe dovuto interpretarsi come disposizione che estende alle vittime della criminalità organizzata e del dovere la disciplina concernente i benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo, anche per ciò che riguarda l'individuazione dei familiari beneficiari, o se, viceversa, avrebbe dovuto interpretarsi, come già ritenuto da questa Corte, come disposizione che estende determinate prestazioni alle vittime della criminalità organizzata e del dovere – e ai superstiti delle stesse – senza tuttavia modificare l'impianto originario di individuazione delle categorie dei familiari superstiti aventi diritto.

La rimessione alle Sezioni Unite era dovuta ai dubbi manifestati dal Collegio remittente rispetto all'orientamento interpretativo, fatto proprio da plurimi precedenti di questa Corte, secondo cui i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo – in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 – ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dello stesso art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del



quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente (cfr. Cass. n. 11181 del 2022 e successive conformi).

Numero sezionale 470/2026

Numero di raccolta generale 3620/2026

Data pubblicazione 17/02/2026

4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute con sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni».

4.3. Il Collegio ritiene di doversi uniformare al principio di diritto appena riportato, non ravvisandosi valide ragioni per disporre una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite, come invece sollecitato dalla parte controricorrente.

Le motivazioni del citato arresto devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sicché in questa sede è utile riprenderne solo alcuni passaggi essenziali.

4.4. L'approdo interpretativo cui sono pervenute le Sezioni Unite si fonda, in primo luogo, sull'esegesi testuale della norma scrutinata.



Le Sezioni Unite hanno rilevato che il comma 105 cit. si riferisce «ai familiari superstiti delle vittime del dovere (e della criminalità organizzata)» e che la “estensione” alle categorie delle vittime del dovere e della criminalità organizzata delle erogazioni di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, stabilite in favore delle vittime del terrorismo, concerne soltanto i “benefici”, vale a dire provvidenze, che risultano *prima facie* evocate esclusivamente nella loro dimensione oggettiva. Nulla è detto, invece, in punto di applicazione, quanto ai “familiari superstiti” delle vittime del dovere (così come a quelli della criminalità organizzata), della peculiare disciplina relativa ai figli superstiti delle vittime del terrorismo dettata dall’art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, richiamato dal comma 105 cit.

Hanno altresì rilevato che la categoria dei “familiari superstiti” è richiamata senza ulteriori specificazioni o indicazioni idonee a identificarne i componenti.

Hanno ritenuto, quindi, che tale espressione sia stata utilizzata nel significato normativo già definito dall’ordinamento e, in particolare, dall’art. 6 della l. n. 466 del 1980, che individua i superstiti beneficiari della speciale elargizione di cui alla stessa legge ed alle altre in essa richiamate secondo il seguente ordine: «1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico». Ed infatti, tale disposizione ha valenza generale, nel senso che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall’art. 6 cit., secondo quanto chiarito anche dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 22753 del 2018.

4.5. Sul versante dell’interpretazione sistematica, le Sezioni Unite hanno affermato che la lettura coordinata dei commi 105 e 106 cit. impone, in punto di disciplina applicabile ai figli



maggioressempi superstiti non conviventi al momento del decesso della vittima del dovere, soluzioni differenziate in relazione a ciascuno dei due benefici menzionati nell'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dalla stessa l. n. 244 del 2007), ossia: a) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998, vale a dire quello di originarie lire cinquecentomila; b) lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, già contemplato dal menzionato comma 3 dell'art. 5 cit. Hanno osservato, infatti, che la modifica operata dal comma 106 cit. sul testo originario dell'art. 5, comma 3, della l. n. 206 cit., ha interessato solamente l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 cit., attribuito a decorrere dal 26 agosto 2004 anche ai figli maggiorienni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico. Essa, invece, non ha in alcun modo inciso sulla disciplina relativa allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili già contemplato dal menzionato comma 3 dell'art. 5 cit.

4.6. Secondo le Sezioni Unite, tale rilievo consente di sciogliere il nodo interpretativo connesso al significato da attribuire, per l'individuazione della platea dei figli superstiti della vittima del dovere e della criminalità organizzata, al rinvio operato dal comma 105 cit. ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 205 del 2004.

Ed infatti, l'assegno vitalizio non reversibile *ex art.* 2 della l. n. 407 del 1998, all'epoca della entrata in vigore della l. n. 244 del 2007, era già stato riconosciuto in favore delle vittime della criminalità organizzata e relativi superstiti (art. 82, comma 9, della l. n. 388 del 2000), nonché, a decorrere dall'anno 2006, in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti (art. 4, lett. b, del d.P.R. n. 243 del 2006). Pertanto, la previsione del comma 105 cit. sarebbe priva di contenuto normativo ove



interpretata nel senso di un'estensione limitata all'ambito
oggettivo del beneficio in esame, trattandosi di provvidenza già
in precedenza riconosciuta alle medesime categorie di vittime e
relativi superstiti.

Viceversa, nell'attribuire anche alle vittime del terrorismo e relativi superstiti l'assegno vitalizio *ex art.* 2 legge n. 407 del 1998, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per i figli superstiti, precisando, in implicita deroga all'ordine dei familiari aventi diritto delineato dalla "norma base" dell'art. 6 della l. n. 406 del 1980, che, con la decorrenza indicata, esso spetta ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico.

Per le Sezioni Unite, quindi, il significato del riferimento nel comma 105 alla modifica operata dal comma 106, pur nell'imprecisa formulazione tecnica utilizzata, è nel senso che, in tal modo, il legislatore ha voluto riconoscere il beneficio in questione anche ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, categoria prima pacificamente esclusa, in presenza di coniuge superstite, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 6 della l. n. 466 cit.

4.7. Con riferimento, invece, allo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili di cui all'art. 5, comma 3 della l. n. 206 del 2004, a giudizio delle Sezioni Unite il comma 105 cit. conserva un suo contenuto normativo autonomo, a prescindere dall'ampliamento soggettivo della platea dei superstiti aventi diritto.

In passato, tale beneficio non era previsto né in favore delle vittime del dovere (e relativi familiari superstiti) né in favore delle vittime della criminalità organizzata (e relativi familiari superstiti), per cui mancano solidi elementi, testuali o di sistema, sulla base dei quali ritenere che il comma 105 cit., per



il tramite del "rinvio" al comma 3 dell'art. 5 della l. n. 206 del 2004, come modificato dal successivo comma 106, abbia inteso

introdurre anche in relazione al beneficio dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033 mensili, con riferimento ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, una modifica soggettiva della platea dei destinatari. Di conseguenza, per tale provvidenza rimane l'art. 6 della l. n. 466 del 1980, quale generale parametro di riferimento per la individuazione dei familiari superstiti delle "vittime" e del relativo ordine dei beneficiari (v. nuovamente Cass., Sez. Un., n. 22753 del 2018).

Limitatamente all'assegno in questione, quindi, è stata data continuità all'orientamento di legittimità espresso a partire dalla sentenza n. 11181 del 2022, seguita da conformi pronunce della Sezione VI Lavoro (v. Cass. nn. 30330, 30347, 30349 e 31102 del 2022).

4.8. Sempre con riferimento allo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili, le Sezioni Unite hanno sottolineato come la conclusione interpretativa cui sono giunte non possa essere incrinata valorizzando la dichiarata volontà legislativa di raggiungere una sostanziale omogeneità di disciplina fra le varie categorie di vittime (art. 1, comma 562, della l. n. 266 del 2005), giacché tale omogeneità rappresenta soltanto un obiettivo che il legislatore si è prefisso di raggiungere ed al quale comunque ha dato parziale attuazione mediante l'estensione di cui al comma 105 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007.

4.9. Inoltre, la soluzione interpretativa adottata non presta il fianco a sospetti di incostituzionalità, come invece adombrato dalla parte controricorrente nella propria memoria illustrativa. In base alla giurisprudenza costituzionale concernente la solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti



più cari da episodi di mafia o terrorismo, difatti, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (v. Corte cost. n. 122 del 2024).

Tali principi nella specie non risultano violati, venendo in considerazione situazioni differenziate fra le vittime, atteso che la previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, trova la sua giustificazione nella diversità di situazioni, perché: a) nel caso delle vittime della criminalità e del terrorismo, la vittima non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni; b) nel caso delle vittime del dovere, la tutela nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni (per tale distinguo cfr. nuovamente Cass., Sez. Un., n. 22753 del 2018).

4.10. Sotto altro profilo, infine, nella sentenza n. 34713 del 2025 si è affermato che la nozione di "figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi" utilizzata dal legislatore per definire la platea dei destinatari del beneficio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è assimilabile a quella di "figli non a carico".

Per le Sezioni Unite, se è vero che da un punto di vista puramente terminologico l'espressione "figli maggiorenni superstiti" non è sovrapponibile a quella di "figli non a carico", è altrettanto vero che, dal punto di vista contenutistico, l'unico plausibile significato alla stessa ascrivibile nell'ambito del comma 3 dell'art. 5 della l. n. 206 del 2004, come modificato



dal comma 106, è quello di individuare, sia pure con formula tecnicamente imprecisa, i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico. Diversamente, la locuzione "ancorché non conviventi con la vittima" risulterebbe incomprensibile a fronte della previsione di cui al punto 1) dell'art. 6 della l. n. 406 del 1980, che, in presenza del coniuge superstite della vittima, individua fra gli aventi diritto i "figli a carico", con espressione che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall'età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi.

5. Nella specie, la Corte d'appello di Roma ha accolto la domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] e condannato il Ministero al pagamento in favore dei medesimi sia dell'assegno vitalizio *ex lege* n. 407 del 1998 sia dello speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dalla l. n. 206 del 2004, reputando irrilevante che essi non fossero fiscalmente a carico del proprio genitore al momento del suo decesso.

La statuizione non è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025, nella parte in cui esclude l'esistenza, a beneficio dei figli superstiti non a carico della vittima del dovere, del diritto a ricevere lo speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004.

6. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere accolto nei termini appena indicati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame uniformandosi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella menzionata sentenza. Quale giudice del rinvio, alla Corte



territoriale è demandato il compito di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

Nulla si dispone in ordine alle spese nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] atteso che la sua costituzione, inammissibile per quanto dianzi detto, non ha implicato lo svolgimento, da parte dell'amministrazione, di alcuna attività difensiva.

7. A tutela dei diritti degli interessati e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi specificati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026

La Presidente

Rossana Mancino

